SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 138° — Numero 33**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 10 febbraio 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 697.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, recante attuazione della direttiva 91/683/CEE, del Consiglio del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE, del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai fini della commercializzazione, nell'Unione europea, dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante destinate alla produzione di frutti, loro ibridi, generi e specie enumerati nell'allegato, nonché ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi e specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati o debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti.

2. Ai fini del presente regolamento la direttiva 92/34/CEE, del Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante destinate alla produzione di frutti, è denominata nel prosieguo «direttiva».

Art. 2.

Competenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità ed effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione della direttiva.

2. Per lo svolgimento delle attività tecniche a carattere centrale relative all'attuazione della direttiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della collaborazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 3.

Competenze delle regioni

1. I servizi fitosanitari regionali, istituiti con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, svolgono le seguenti funzioni:

a) applicazione sul territorio delle direttive relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

b) controlli anche a campione, oggetto della direttiva, presso la aziende dei fornitori e le relative autorizzazioni per l'accreditamento dei fornitori e per il rilascio del documento di commercializzazione;

c) vigilanza sul territorio ai fini dell'applicazione della direttiva;

d) accreditamento dei laboratori che intendono effettuare analisi relative ai requisiti di qualità delle produzioni vivaistiche, nonché le ispezioni nei laboratori autorizzati per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione;

e) comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali delle autorizzazioni concesse per l'accreditamento dei fornitori e dei laboratori nonché delle relative revoche.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, i servizi fitosanitari regionali si possono avvalere del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

Art. 4.

Provvedimenti ministeriali

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto provvede a:

a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva;

c) determinare gli standards tecnici per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo;

d) fissare i criteri e le modalità, sentito il Ministero del tesoro, per determinare i compensi che i competenti organi regionali potranno richiedere ai fornitori per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del presente regolamento.

Art. 5.

Registro nazionale

1. E istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione.

2. I fornitori interessati a richiedere l'iscrizione di una varietà al citato Registro presentano domanda corredata dei seguenti allegati:

a) copia della documentazione relativa alla descrizione della varietà presentata per il brevetto in caso di varietà già brevettata o in corso di brevettazione;

b) descrizione della varietà secondo le normative dell'Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (U.P.O.V.) e comunque tale da rendere la varietà sicuramente identificabile nel caso di varietà non tutelata da brevetto;

c) una dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui viene indicato il luogo di conservazione del germoplasma e sottoscritta anche dal responsabile della conservazione nel caso in cui questo sia persona diversa dal richiedente.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può delegare, con apposite convenzioni, senza oneri a carico del bilancio statale, la tenuta di detto registro a persone giuridiche di diritto pubblico che in base al proprio statuto esercitino esclusivamente funzioni di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa la tenuta del registro.

4. Il Registro contiene appositi capitoli nei quali sono iscritti, a cura del medesimo Ministero o delle persone giuridiche di diritto pubblico o privato da esso delegate, i fornitori ed i laboratori autorizzati.

5. Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali viene determinato l'ammontare dei diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al registro e le relative modalità di versamento. L'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione ed alla tenuta del suddetto Registro.

Art. 6.

Obblighi dei fornitori

1. I soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sono tenuti a:

a) richiedere l'autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, presentando apposita domanda corredata della documentazione necessaria a comprovare che i loro prodotti rispondono, geneticamente e qualitativamente, alle condizioni prescritte dalla direttiva;

b) informare immediatamente il servizio fitosanitario nazionale della presenza straordinaria di eventuali organismi nocivi previsti nella direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, ed adottare tutti i provvedimenti che esso propone;

c) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche;

d) accompagnare il prodotto commercializzato con il «documento di commercializzazione»;

e) tenere un registro in cui annotare le varietà non brevettate e non iscritte nel registro nazionale con le loro descrizioni dettagliate e le corrispondenti denominazioni;

f) conformarsi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della direttiva.

2. I fornitori la cui attività nel campo della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto è limitata alla semplice distribuzione di tali materiali e di piante prodotte e confezionate al di fuori del loro stabilimento, sono esonerati dagli obblighi previsti dalle lettere *d)* ed *e)* del comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono comunque tenuti a:

a) tenere un registro o a conservare i documenti attestanti le operazioni di acquisto, di vendita e di consegna dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;

b) possedere strutture atte alla conservazione in vivo del materiale di moltiplicazione delle piante da frutto.

Art. 7.

Piccoli coltivatori

1. Sono esonerati dagli adempimenti previsti dal presente regolamento i «piccoli coltivatori», cioè coloro che producono e vendono materiale oggetto della direttiva che nella totalità è destinato come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali.

Art. 8.

Comitato consultivo

1. Per l'espletamento delle attività previste nel presente regolamento, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali istituisce con proprio decreto il comitato consultivo per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto.

2. Del comitato, di cui al comma 1, fanno parte:

a) tre ricercatori appartenenti agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria operanti nel settore genetico-sanitario del materiale di moltiplicazione;

b) tre esperti in materia di vivaismo frutticolo designati dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura;

c) un esperto in rappresentanza dei fornitori riconosciuti, designato da organismi interprofessionali;

d) tre rappresentanti delle regioni e province autonome di cui uno per l'area settentrionale, uno per l'area centrale, uno per quella meridionale ed insulare, designati dalla Conferenza stato-regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) tre rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

3. Il comitato, di cui al comma 1, dura in carica quattro anni, si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali lo ritenga necessario. Esso fornisce pareri in merito ai requisiti qualitativi del materiale di moltiplicazione e delle piante da frutto nonché sulle attività tecnico-scientifiche di competenza del Ministero.

4. Gli oneri connessi alla partecipazione dei membri alle riunioni del comitato sono a carico degli enti e delle organizzazioni di appartenenza o designati.

5. Alle riunioni del comitato, se del caso, possono essere invitati esperti nazionali di chiara fama, appartenenti alle università o ad altre istituzioni di ricerca pubbliche o private, per l'approfondimento e la valutazione di tematiche specifiche, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 10

ALLEGATO

ELENCO DEI GENERI E DELLE SPECIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1

Citrus sinensis (L.) Osbeck (arancio)
Citrus limon (L.) Burm. f. (limone)
Citrus reticulata Blanco (mandarino)
Citrus paradisi Macf. (pompelmo)
Citrus aurantifolia (Christm.) Swing. (limo)
Corylus avellana L. (nocciolo)
Fragaria × ananassa Duch. (fragola)
Juglans regia L. (noce)
Malus Mill. (melo)
Prunus amygdalus Batsch. (mandorlo)
Prunus armeniaca L. (albicocco)
Prunus avium L. (ciliegio)
Prunus cerasus L. (agriotto)
Prunus domestica L. (susino)
Prunus persica (L.) Batsch (pesco)
Pyrus communis L. (pero)
Prunus salicina Lindl. (susino giapponese)
Cydonia L. (cotogno)
Ribes L. (ribes, uva spina)
Rubus L. (rovo, lampone)
Pistacia vera L. (pistacchio)
Olea europea L. (olivo)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 2, recita: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 3 recita:

«Art. 3 *(Contenuti della legge comunitaria)*. — 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:

a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1, comma 1;

b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art. 4».

— L'art. 5, comma 1, della legge sopracitata, recita:

Art. 5 *(Attuazioni modificative)*. — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

— La direttiva 91/683/CEE è pubblicata nella GUCE L 376 del 31 dicembre 1991.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1993. L'art. 4, comma 1, recita:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)*.— 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989».

Nota all'art. 1:

— La direttiva 92/34/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 è pubblicata in GUCE L 157 del 10 giugno 1992.

Nota all'art. 2:

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, reca attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. L'art. 5, recita:

«Art. 5 *(Competenze dei servizi fitosanitari regionali)*. — 1. Ai servizi fitosanitari regionali compete:

a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale;

b) i controlli fitosanitari anche per sondaggio, e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali, oggetto della direttiva, nelle fasi di produzione e di commercializzazione, e il controllo e le relative autorizzazioni per il rilascio del "passaporto delle piante";

c) la certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi;

d) l'effettuazione dei controlli fitosanitari sui punti di entrata del territorio nazionale;

e) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonché dei loro prodotti e sugli esami di laboratorio del materiale vegetale;

f) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione;

g) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a livello regionale;

h) la registrazione dei produttori e degli importatori dei vegetali e dei prodotti vegetali sottoposti al regime fitosanitario nonché la tenuta del registro regionale;

i) la effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette di cui all'art. 8, lettera *c)*, e la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della eventuale scoperta di tali organismi.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1; i servizi fitosanitari regionali si avvalgono di personale qualificato, comunicandone i nominativi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola; ai fini della iscrizione nel registro di cui all'art. 4, lettera *g)*.

3. Il personale di cui al comma 2 svolge i compiti dei delegati speciali per le malattie delle piante, di cui agli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, esercitandone i relativi poteri».

Nota all'art. 6:

— La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata in GUCE L 26 del 31 gennaio 1977.

Nota all'art. 8:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 12, recita:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)*. — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

97G0042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997, n. 35.

Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, in materia cinematografica, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 45, primo comma, lettera *c)*;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

Visto l'articolo 18, comma 1, della predetta legge;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 novembre 1996 e del 30 dicembre 1996;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato in materia di spettacolo e sport;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Condizioni di ammissibilità

1. Il premio può essere richiesto dall'esercente di sala cinematografica, qualificata sala d'essai o sala delle comunità ecclesiali, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

2. Sono condizioni di ammissibilità:

a) aver svolto nell'anno solare, cui si riferisce la domanda di premio, un minimo di centocinquanta giorni di effettiva programmazione se trattasi di sala cinematografica al chiuso, o di sessanta giorni se trattasi di sala cinematografica all'aperto o di sala delle comunità ecclesiali;

b) aver proiettato nell'anno solare, cui si riferisce la domanda di premio, per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica, film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale. La quota di programmazione è ridotta al 50% per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;

c) aver riservato alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea almeno la metà dei giorni di programmazione all'interno delle suddette quote;

d) se trattasi di sala delle comunità ecclesiali, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20% delle giornate di effettiva programmazione nell'anno solare ai film italiani o equiparati, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. Alle sale delle comunità ecclesiali non si applicano le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) aver presentato o inviato la domanda di premio entro il termine perentorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.

Art. 2.

Domande di premio

1. L'istanza redatta in duplice copia, di cui una in bollo, deve:

a) essere presentata direttamente nelle ore di ufficio o inviata col servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio II per le

attività cinematografiche - Ripartizione «b» promozione e cultura cinematografica, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività d'essai per la quale si richiede il premio, a pena di decadenza;

b) essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o ente titolare dell'esercizio cinematografico;

c) fare riferimento alla lettera *c)* dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

d) indicare il numero di codice e il domicilio fiscale dell'esercente e, se si tratta di persona fisica, anche luogo e data di nascita.

2. All'istanza sono da allegare i seguenti documenti:

a) due copie autenticate integrali, di cui una in bollo, della licenza d'esercizio rilasciata dalle competenti autorità, che deve risultare intestata esclusivamente all'esercente firmatario dell'istanza di premio; o, in alternativa: certificato, in duplice copia, di cui una in bollo, rilasciato dalla camera di commercio, di iscrizione nel registro delle ditte, comprovante l'attività di esercente cinematografico del firmatario dell'istanza di premio e da cui risulti, in particolare, la denominazione della sala cinematografica, cui l'istanza si riferisce;

b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione con annessa causale, relativa all'attività in corso alla data della presentazione della domanda;

c) elenco in duplice copia, di cui una in bollo, sull'attività di programmazione svolta nell'anno per il quale si richiede il premio. Nell'elenco sono da indicare:

1) il nome del cinema;

2) il numero complessivo delle giornate di programmazione;

3) tutti i film proiettati con l'indicazione del titolo, del giorno e del mese di programmazione, nonché per ognuno della nazionalità, della qualifica di film d'essai derivante da espressa indicazione legislativa (film ammessi al fondo di garanzia, film d'archivio) o da successive specificazioni ed, inoltre, per le sale delle comunità ecclesiali, della classificazione assegnata dall'autorità religiosa competente in campo nazionale;

4) il numero totale dei biglietti venduti;

5) il rapporto in percentuale tra il numero delle giornate di programmazione dei film di cui sopra ed il totale delle giornate di programmazione effettuate nell'anno. L'elenco deve essere munito del visto di attestazione da parte della prefettura, del comune, del commissariato di pubblica sicurezza, dei carabinieri o di altra pubblica autorità, ovvero della SIAE (Società italiana degli autori ed editori), che deve riportare integralmente la seguente dicitura: «Si dichiara che i film di cui al detto elenco corrispondono a tutti quelli programmati nell'anno e segnati nel relativo registro delle programmazioni e che il totale dei biglietti è tratto dall'apposito registro di carico e scarico». Non sono prese in considerazione le istanze che siano corredate da un elenco parziale dei film programmati nel corso dell'anno;

d) relazione in duplice copia, in carta semplice, a firma dell'esercente che presenta l'istanza, sulle attività promozionali, culturali ed informative, svolte nell'anno per il quale si chiede il premio, corredata da schede filmografiche, locandine, ritagli di stampa, fotografie, pubblicazioni specializzate diffuse gratuitamente o altra idonea documentazione;

e) attestazione comunale relativa al numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda di premio, oppure dichiarazione del richiedente il premio relativa al numero degli abitanti residenti nel comune, quale indicato nel più recente annuario ISTAT sulla popolazione residente;

f) eventuale attestazione del comune con più di 150.000 abitanti circa l'ubicazione della sala in zona urbana periferica.

3. Alla domanda di premio per le sale delle comunità ecclesiali è da allegare, altresì, visto dell'autorità religiosa competente in campo nazionale di conformità alle proprie indicazioni della programmazione indicata nell'elenco, di cui al comma 2, lettera *c)*, oppure la relativa autocertificazione a firma dell'esercente.

Art. 3.

Procedimento

1. Il ricevimento della domanda di cui all'articolo 2 equivale all'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Responsabile del procedimento, salva diversa comunicazione, è il dirigente preposto alla ripartizione «b», promozione e cultura cinematografica dell'ufficio II del Dipartimento dello spettacolo.

3. Si può prendere visione degli atti del procedimento presso la predetta ripartizione «b», promozione e cultura cinematografica.

4. Le domande, completata l'istruttoria, sono sottoposte al parere della Commissione centrale per la cinematografia entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività d'essai per la quale si richiede il premio.

5. Entro quarantacinque giorni successivi all'acquisizione del parere della Commissione centrale per la cinematografia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo provvede con proprio decreto in merito alle domande di premio.

6. Entro i successivi quindici giorni dalla data di emanazione del decreto, a mezzo del servizio postale, viene data comunicazione agli interessati dell'esito della domanda e, in caso di concessione del premio, della ulteriore documentazione necessaria per procedere alla liquidazione.

7. Entro i sei mesi successivi al ricevimento della ulteriore documentazione richiesta, la suddetta ripartizione «b» provvede ad inoltrare il mandato di pagamento alla competente Ragioneria centrale per la liquidazione del premio assegnato.

Art. 4.

Criteri

1. Per la valutazione della qualità della programmazione, si tiene conto del numero dei film programmati di interesse culturale nazionale, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e d'essai prodotti in qualsiasi Paese dell'Unione europea.

2. Si considerano equiparati ai film di cui al comma 1, i film d'archivio distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato.

3. Il premio, per ciascuna sala d'essai e per ciascuna sala delle comunità ecclesiali, è calcolato attribuendo un valore predeterminato ad ogni punto conseguito secondo i seguenti criteri:

a) da uno a venti punti per la qualità progettuale e culturale della programmazione complessiva di film italiani o equiparati;

b) un punto per ogni giornata di programmazione di film d'essai;

c) un punto aggiuntivo per ogni giornata di programmazione di lungometraggi o cortometraggi di interesse culturale nazionale o di film d'essai prodotti in qualsiasi Paese dell'Unione europea;

d) sessanta punti alla sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti;

e) trenta punti alla sala ubicata in comune con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti od in zone urbane periferiche di comuni con più di 150.000 abitanti;

f) per le iniziative promozionali, culturali ed informative, un massimo di venticinque punti per la sala ubicata in comune con oltre 150.000 abitanti, un massimo di trenta punti per la sala ubicata in comune con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti, un massimo di trentacinque punti per la sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti od in zona urbana periferica di comune con più di 150.000 abitanti.

4. Il valore del punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali, per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all'assegnazionedei premi. L'entità del premio da assegnare a ciascuna sala è determinata moltiplicando il numero di punti assommati dalla sala stessa per il valore del punto.

Art. 5.

Inadempimento dell'impegno di proiezioni di film d'essai

1. Qualora non siano rispettate le quote di programmazione nel biennio di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, l'eventuale premio concesso deve essere restituito maggiorato degli interessi legali.

2. Tuttavia, qualora le suddette quote non fossero rispettate nel primo anno del biennio, cui la dichiarazione di impegno fa riferimento, è consentito il recupero delle giornate di programmazione nel secondo anno.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Limitatamente all'anno 1994 il numero delle giornate di attività da considerare ai fini del calcolo percentuale dei giorni di programmazione destinati ai film d'essai comprenderà, a scelta dell'esercente, l'intero anno solare ovvero il periodo intercorrente tra il giorno, nel quale risulta formalmente accertata la volontà di qualificarsi «sala d'essai» e «sala della comunità ecclesiale», e il 31 dicembre dello stesso anno 1994.

2. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, l'istanza di premio deve essere presentata entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dello stesso regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Limitatamente al biennio 1994/1995, è consentito il recupero delle quote di programmazione di film d'essai non raggiunte nel suddetto biennio nel successivo biennio 1996/1997.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato in materia di spettacolo e di sport*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia» è il seguente: «10. Per "sala cinematografica" si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai" si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il settanta per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al cinquanta per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali" si intendono le sale il cui nulla osta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che

svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 45 lettera *c)*, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente: «Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) - b) (omissis);

c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è il seguente: «1. L'amministrazione provvede a notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale».

Nota all'art. 4.

— Il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente: «5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere *g), h), i), l)*, e *m)* e le tre componenti di cui alle lettere *o), p)*, e *q)* del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, vedasi la nota all'art. 1.

97G0041

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1997.

Alienazione delle azioni della SEAT S.p.a. di proprietà del Ministero del tesoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che il Ministero del tesoro è titolare del 61,27% delle azioni ordinarie della SEAT S.p.a., e dello 0,93% delle azioni di risparmio della SEAT S.p.a., a seguito della scissione della Stet S.p.a., le cui azioni sono state trasferite dall'IRI S.p.a. al Tesoro in data 20 dicembre 1996;

Viste le determinazioni assunte in data 6 agosto 1996 dai Ministri competenti, in qualità di azionisti dell'IRI, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in merito alla definizione delle linee del processo di privatizzazione della Stet;

Viste le delibere in data 7 agosto 1996 e 5 settembre 1996 del consiglio di amministrazione dell'IRI S.p.a. e la delibera dell'assemblea ordinaria dell'IRI del 5 settembre 1996, assunte allorché l'IRI era titolare delle azioni Stet successivamente trasferite al Tesoro, che hanno stabilito le modalità di dismissione della SEAT, da realizzarsi secondo una procedura competitiva, avviata tramite la pubblicazione di un avviso di sollecitazione per la manifestazione di interesse all'acquisto;

Visto il parere del Comitato permanente di consulenza globale e garanzia per le privatizzazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993 che, sentito il parere conforme degli *advisors* dell'operazione Lehman Brothers e Warburg, ha condiviso le modalità di dismissione della SEAT deliberate dall'IRI e ha ritenuto regolare la procedura svolta dall'IRI;

Visti gli atti relativi alla procedura di dismissione della SEAT posti in essere dall'IRI;

Ritenuto opportuno proseguire la dismissione della partecipazione detenuta dal Tesoro nella SEAT secondo le modalità già deliberate dall'IRI, anche alla luce delle aspettative del mercato nei riguardi di una società quotata;

Sulla proposta del Ministro del tesoro e Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'alienazione delle azioni della SEAT S.p.a. di proprietà del Ministero del tesoro viene effettuata con la procedura competitiva già deliberata dall'IRI con gli atti indicati in preambolo. La procedura di vendita già avviata dall'IRI viene proseguita dal Tesoro.

Roma, 6 febbraio 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

97A1013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 gennaio 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Schmitz Peter Hubertus Augustinus, nato a Roermond (PB) il 9 gennaio 1949, cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento dell'«examen doctorale» superato in data 11 ottobre 1974 presso l'Università di Amsterdam e del titolo di «psycholoog» rilasciatogli contestualmente dalla stessa Università, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo».

Considerato che il sopra indicato sig. ha fornito la prova di avere svolto attività professionale ascrivibile allo «psicologo» per due anni successivi al conseguimento del sopra indicato titolo accademico;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Schmitz Peter Hubertus Augustinus, nato a Roermond (PB) il 9 gennaio 1949, cittadino olandese, sono riconosciuti i titoli accademici di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 28 gennaio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A0968

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 11 dicembre 1996.

Autorizzazione al libero ingresso domenicale nel comprensorio archeologico del Foro romano.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Vista la nota n. 25002 del 18 ottobre 1986, della soprintendenza archeologica di Roma, con la quale è stata proposta la nuova perimetrazione dell'area sottoposta a tassa d'ingresso nel complesso monumentale del Foro romano-palatino;

Visto il parere espresso dal comitato di settore per i beni archeologici, nella seduta del 4 novembre 1996, di cui al verbale accluso alla predetta nota soprintendentizia n. 25002 del 18 ottobre 1996;

Sentito il parere del comitato di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 502, che si è pronunciato favorevolmente sulla apertura sperimentale ad ingresso gratuito dell'area dei Fori;

Vista la nota n. 28616 del 25 novembre 1996, con la quale la soprintendenza archeologica di Roma fa presente l'esigenza di consentire l'apertura sperimentale del Foro romano nei giorni di domenica;

Considerata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta, nell'ambito del più ampio progetto concernente la realizzazione di un grande parco archeologico nel centro della città;

Decreta:

È consentito il libero ingresso a titolo sperimentale fino al 31 marzo 1997 — nei giorni di domenica — del comprensorio archeologico del Foro romano, secondo le modalità individuate nella propria competenza dal soprintendente archeologico di Roma.

Il suddetto soprintendente redigerà apposito progetto svolto a consentire la realizzazione delle opere di deliminazione degli spazi ai fini di cui sopra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 11

97A1000

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, al 31 gennaio 1997 si è registrata un'emissione netta negativa dei suindicati titoli pubblici pari a 7.291 miliardi;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 maggio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 febbraio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A0992

DECRETO 6 febbraio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, al 31 gennaio 1997 si è registrata un'emissione netta negativa dei suindicati titoli pubblici pari a 7.291 miliardi;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1997 è disposta l'emissione, senza indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 febbraio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A0993

DECRETO 6 febbraio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, al 31 gennaio 1997 si è registrata un'emissione netta negativa dei suindicati titoli pubblici pari a 7.291 miliardi;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1997 è disposta l'emissione, senza indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 febbraio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 febbraio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A0994

DECRETO 6 febbraio 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantasette, centottantuno e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 31 gennaio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 23 gennaio 1997 che hanno disposto per il 31 gennaio 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantasette, centottantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 gennaio 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,37 per i B.O.T. a ottantasette giorni, a L. 96,77 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 93,85 per i B.O.T. a trecentossessantaq uattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 174.916.318.000 per i buoni a ottantasette giorni con scadenza 28 aprile 1997, a L. 403.778.110.000 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 31 luglio 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 906.965.900.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 30 gennaio 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,04 per i B.O.T. a ottantasette giorni, a lire 96,09 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a lire 92,60 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

p. *Il direttore generale:* GRILLI

97A0995

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 1996.

Modificazione del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Vista l'istanza con la quale la ditta Rothmans Services B.V. di Amsterdam ha chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e di condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette di provenienza estera: «Rothmans Luxury Lenght Leggera», «Rothmans Luxury Lenght SuperLeggera», «Rothmans Luxury Lenght UltraLeggera»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e di condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	da mg/sigaretta		a mg/sigaretta	
	condensato	nicotina	condensato	nicotina
Rothmans Luxury Lenght Leggera	8,0	0,8	7,0	0,6
Rothmans Luxury Lenght Superleggera	5,0	0,5	4,0	0,4
Rothmans Luxury Lenght Ultraleggera	3,0	0,3	2,0	0,2

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Rothmans Luxury Lenght Leggera», «Rothamans Luxury Lenght Superleggera», «Rothmans Luxury Lenght Ultraleggera», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

97A0966

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Barbara 1984» a responsabilità limitata, in Viterbo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle

condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dette leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «S. Barbara 1984» a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio Annibaldi in data 9 gennaio 1984, rep. n. 11299, reg. soc. n. 4772, B.U.S.C. n. 1467/202614.

Viterbo, 29 gennaio 1997

p. *Il direttore:* TIZI

97A0939

DECRETO 29 gennaio 1997.

Annullamento del decreto ministeriale 9 gennaio 1996 relativo allo scioglimento della società cooperativa «San Giorgio - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Carbonia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1996 con il quale la società cooperativa edilizia San Giorgio, con sede in Carbonia (Cagliari), è stata sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 ed il dott. Antonio Irde ne è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto del ricorso per revoca notificato dai soci del sodalizio all'UPLMO di Cagliari in data 12 aprile 1996, con il quale producevano, contrariamente alle risultanze ispettive inoltrate dal predetto ufficio provinciale, i bilanci di esercizio relativi al 1993 e 1994, regolarmente depositati in tribunale, dimostrando in tal senso l'insussistenza del presupposto di scioglimento d'ufficio di cui agli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Considerata la nota n. 017607 del 20 giugno 1996 dell'UPLMO di Cagliari, che ha trasmesso i bilanci della società cooperativa San Giorgio relativi agli esercizi 1993 e 1994 adducendo che gli stessi sono stati presentati dall'ente medesimo, in ritardo e non sussistendo più le motivazioni addotte col precedente decreto ministeriale del 9 gennaio 1996;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 9 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale è stata sciolta d'ufficio — in virtù degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 — la società cooperativa «San Giorgio - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito notaio Maurizio Anni, in data 25 gennaio 1973, rep. n. 6017, registro società n. 5881 del tribunale di Cagliari, è annullato.

Art. 2.

Il dott. Antonio Irde, nato a Nughedu San Nicolò (Sassari) il 2 novembre 1942 e residente in Cagliari, viale F. Ciusa, 16, nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa, è revocato dall'incarico.

Roma, 29 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0971

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 gennaio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pordenone, Trieste e Udine.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria dell'11 agosto 1996 nella provincia di Udine;

grandinate del 13 agosto 1996 nella provincia di Trieste;

piogge alluvionali dal 14 ottobre 1996 al 18 ottobre 1996 nella provincia di Pordenone;

grandinate del 15 novembre 1996 nella provincia di Pordenone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pordenone:

piogge alluvionali dal 14 ottobre 1996 al 18 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Brugnera, Caneva, Cordenons, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile;

piogge alluvionali dal 14 ottobre 1996 al 18 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Brugnera, Caneva, Pasiano di Pordenone, Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile;

grandinate del 15 novembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio del comune di Aviano.

Trieste: grandinate del 13 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Muggia;

Udine: tromba d'aria dell'11 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Carlino, Precenicco.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

97A0928

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 dicembre 1996.

Aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 228, comma 3, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1992, n. 495;

Ritenuta la necessità di dover provvedere, in conformità di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti;

Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1 riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 1996 calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1996 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 17,5%;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, fissati nella tabella VII.1 prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:

a) Ove sia previsto l'importo «lire centomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire centodiciassettemila»;

b) Ove sia previsto l'importo «lire duecentomila, lo stesso deve intendersi sostituito in lire duecentotrentacinquemila;

c) Ove sia previsto l'importo «lire duecentocinquantamila», lo stesso deve intendersi sostituito in lire duecentonovantaquattromila;

d) Ove sia previsto l'importo «lire quattrocentomila» lo stesso deve intendersi sostituito in «lire quattrocentosettantamila»;

e) Ove sia previsto l'importo «lire cinquecentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire cinquecentottantasettemila»;

f) Ove sia previsto l'importo «lire unmilione», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire unmilionecentosettantacinquemila»;

g) Ove sia previsto l'importo «lire unmilionecinquecentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire unmilionesettecentosessantaduemila».

2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1996

Il Ministro: COSTA

97A0967

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 febbraio 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area della biologia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Montserrat Collell Pasques;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 18 ottobre 1996;

Considerata l'attività di ricerca svolta dall'interessata;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area della biologia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Licenciado en Ciencias» ed il dottorato in biologia, conseguiti in Spagna dalla dott.ssa Montserrat Collell Pasques, nata a Barcellona il 30 settembre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore del dipartimento: CIVELLO

97A0933

DECRETO 3 febbraio 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario nell'area giuridica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Bell Una-Louise;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 18 ottobre 1996;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario nell'area giuridica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of Science», «Master of Arts» in economia e il «Ph.D» in economia, conseguiti in Inghilterra dalla dott.ssa Bell Una-Luise, nata a Wimbledon il 7 ottobre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore del dipartimento: CIVELLO

97A0934

DECRETO 3 febbraio 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree di lingua e letteratura tedesca, linguistica tedesca e filologia germanica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Hans Rudolf Velten;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 18 ottobre 1996;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree di lingua e letteratura tedesca, linguistica tedesca e filogia germanica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Magister artium» e il dottorato in lingua e letteratura, conseguiti in Germania dal dott. Hans Rudolf Velten, nato a Tauberbischofsheim, il 4 novembre 1961.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore del dipartimento: CIVELLO

97A0935

DECRETO 3 febbraio 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area della filosofia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott. Uwe Bernhard;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 18 ottobre 1996;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area della filosofia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Magister artium» ed il dottorato in filosofia, conseguiti in Germania dal dott. Uwe Bernhard, nato a Darmstadt l'11 luglio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore del dipartimento: CIVELLO

97A0936

DECRETO 3 febbraio 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area della matematica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Lothar Gottsche;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 18 ottobre 1996;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area della matematica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Diplom-Mathematiker» ed il dottorato in matematica, conseguiti in Germania dal dott. Lothar Gottsche, nato a Sonderburg (Danimarca) il 21 gennaio 1961.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore del dipartimento: CIVELLO

97A0937

DECRETO 3 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della scienza della nutrizione e nell'area delle tecnologie alimentari.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Marcella Pia Martinelli.

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 18 ottobre 1996;

Considerata l'attività di ricerca svolta dall'interessata;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della scienza della nutrizione e nell'area delle tecnologie alimentari, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Licence» in nutrizione umana, conseguito in Belgio dalla dott.ssa Marcella Pia Martinelli, nata a Alessandria il 9 settembre 1964.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore del dipartimento: CIVELLO

97A0938

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 febbraio 1997.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Fidia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la Fidia S.p.a., è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 6 dicembre 1995, con cui è stata concessa la proroga per un anno dell'esercizio d'impresa per la Fidia S.p.a., a far data dall'11 gennaio 1996;

Vista l'istanza in data 12 dicembre 1996 con la quale il commissario chiede una ulteriore proroga per un anno dell'esercizio d'impresa al fine di consolidare l'opera di risanamento e rilancio aziendale intrapresa in esecuzione del programma operativo redatto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979 e approvato in data 6 settembre 1994, ed avviare la procedura di vendita del ramo d'azienda;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di disporre la proroga suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fidia è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dall'11 gennaio 1997.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A0970

DECRETO 4 febbraio 1997.

Assoggettamento della S.p.a. Ilmet industriale, in Collesalvetti, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 20 dicembre 1996 con cui il tribunale di Livorno ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Ilmet industriale, con sede in Collesalvetti (Livorno), via Il Vione, località Colombaia, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Morteo industrie ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Morteo industrie è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono stati nominati commissari il dott. Alessandro Braja, il dott. Alfio Lamanna ed il dott. Marco Macciò;

Visti i propri decreti in data 19 gennaio 1996 e 12 marzo 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Morteo industrie è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Ilmet industriale alla procedura di amministrazione straordinaria proponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Morteo industrie;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa, né perché venga integrata la composizione del comitato di sorveglianza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Ilmet industriale, con sede in Collesalvetti (Livorno), via Il Vione, località Colombaia, collegata alla S.p.a. Morteo industrie è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il dott. Alessandro Braja nato a Caselle Torinese il 21 dicembre 1934, il dott. Alfio Lamanna nato a Genova il 7 gennaio 1939 ed il dott. Marco Macciò nato ad Aosta il 30 novembre 1943.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio di Genova, per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A0969

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 17 gennaio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di modifica datato 30 ottobre 1995 arrecante modifiche all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in lettere;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 19 luglio 1996 acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di lettere e filosofia e del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 10 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

l'articolo 29 relativo al corso di laurea in lettere è soppresso e sostituito dai seguenti articoli:

TITOLO II

Capo II

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

CORSO DI LAUREA IN LETTERE

Art. 29.

Afferenza e accesso

1. Il corso di laurea in lettere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 30.

Finalità del corso di laurea

1. Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacità critiche necessarie così per ogni attività professionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, come per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 31, con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea.

Art. 31.

Aree disciplinari caratterizzanti

1. Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari:

1) area delle scienze letterarie: L06C; L07A; L07B; L08C; L12A; L12B; L12C; L12D; L12E; L16A; L17A; L18A; L19A;

2) area delle scienze filologiche: L06A; L06D; L08A; L08B; L09B; L10A; L10B; L10C; L10D; L11B; L14C; L20A; L21A; M13X;

3) area delle scienze glottologiche e linguistiche: L09A; L11A;

4) area delle scienze storiche: L02A; L02B; M01X; M02A; M02B; M03A; M03B; M03C; M03D; M04X; M12A; M12B; N18X;

5) area delle scienze archeologiche: L01A; L02C; L03A; L05A; L06B;

6) area delle scienze storico-artistiche: L25A; L25B; L25C; L25D;

7) area delle scienze antropologiche e geografiche: M05X; M06A; M06B;

8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo: L26A; L26B; L27A; L27B; L27C;

9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche: M07A; M07B; M07C; M07D; M07E; M08A; M08B; M08C; M08D; M08E; M09A; M09B; M09C; M09D; M09E; M09F; M10A; M10B; M10C; M11A; M11B; M11C; M11D; M11E; Q01C; Q05A.

2. Altre aree disciplinari caratterizzanti potranno essere indicate dal corso di laurea competente, in relazione con i peculiari interessi culturali, didattici, scientifici del corso.

3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art. 36, comma 3, i settori scientifico-disciplinari, come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994), vengono collocati dal corso di laurea nelle aree disciplinari caratterizzanti. Ogni settore scientifico-disciplinare può far parte di una sola area disciplinare caratterizzante.

Art. 32.

Durata e articolazione del corso di laurea

1. Il corso di laurea in lettere dura 4 anni e comprende 21 annualità di insegnamento.

2. Il corso di laurea è articolato in due indirizzi:

1) classico;

2) moderno.

Art. 33.

Organizzazione degli studi

1. Il consiglio di corso di laurea può stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le modalità delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 36), come di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno.

2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 34.

Affinità e riconoscimenti

1. Il corso di laurea in lettere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché della istituenda facoltà di scienze della formazione.

2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 35.

Manifesto degli studi

1. Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi le strutture didattiche competenti provvedono a disciplinare, per quanto di loro interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indicano inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 36.

Curricolo didattico

1. Sono annualità istituzionali comuni:

1) L12A * letteratura italiana;

2) L07A ** letteratura latina;

3) una annualità a scelta fra quelle dei settori:

L09A Glottologia e linguistica;

L11A Linguistica italiana;

4) una annualità a scelta fra quelle dei settori:

L16A Lingua e letteratura francese;

L17A Lingua e letteratura spagnola;

L18A Lingua e letteratura inglese;

L19A Lingua e letteratura tedesca;

L21B Lingue e letterature slavo-orientali;

5) una annualità a scelta fra quelle dei settori:

M06A Geografia;

M06B Geografia economico-politica.

2. Sono annualità istituzionali di indirizzo:

A. Indirizzo classico:

6-7) due annualità a scelta fra quelle dei settori:

L06C Letteratura greca;

L06D Civiltà bizantina;

L07B Letteratura latina medievale e umanistica;

L08A Filologia classica;

L08B Letteratura cristiana antica;

L12E Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale.

Fra le due discipline è compresa necessariamente la letteratura greca. L'esame orale può essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica.

* L'esame orale è integrato da una prova scritta.

** L'esame orale è integrato da una prova scritta di conoscenza linguistica. Tale prova è obbligatoria per l'indirizzo classico. È obbligatoria inoltre per l'indirizzo moderno qualora lo studente inserisca due annualità.

8) L02A storia greca;

9) L02B storia romana;

10) una annualità a scelta fra quelle dei settori:

L03B Archeologia classica;

L03C Archeologia cristiana;

L03D Archeologia medioevale;

L04X Topografia antica;

11) una annualità a scelta fra quelle dei settori:

M07A Filosofia teoretica;

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

M07E Filosofia del linguaggio;

M08A Storia della filosofia;

M08B Storia della filosofia antica;

M08C Storia della filosofia medievale;

M08D Storia della filosofia arabo-islamica.

A. Indirizzo moderno:

6-7) due annualità a scelta fra quelle dei settori:

L07B Letteratura latina medievale e umanistica;

L10A Filologia romanza;

L11B Filologia italiana;

L12D Letterature comparate;

L12E Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale.

Fra le due discipline è compresa necessariamente la filologia romanza;

8-9) due annualità a scelta fra quelle dei settori:

M01X Storia medievale;

M02A Storia moderna;

M04X Storia contemporanea.

Fra le due discipline è compresa necessariamente la storia medievale; oppure la storia moderna oppure la storia contemporanea;

10) una annualità a scelta fra quelle dei settori:

L03D Archeologia medievale;

L25A Storia dell'arte medievale;

L25B Storia dell'arte moderna;

L25C Storia dell'arte contemporanea;

11) una annualità a scelta fra quelle dei settori:

M07A Filosofia teoretica;

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

M07E Filosofia del linguaggio;

M08A Storia della filosofia;

M08C Storia della filosofia medievale;

M08D Storia della filosofia arabo-islamica.

3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti 10 annualità sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, anche per le opportune biennalizzazioni e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due di tali annualità possono essere scelte liberamente dallo studente.

Fra le annualità scelte sono necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 31, comma 1. La scelta è effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.

4. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal corso di laurea.

Art. 37.

Norme transitorie

1. Una volta che il presente ordinamento sia recepito dalle facoltà, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento.

2. Le facoltà sono tenute a stabilire le modalità per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potrà essere esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione.

Ferrara, 17 gennaio 1997

Il rettore: DALPIAZ

97A919

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 29 gennaio 1997, n. 1060.

Compensazione nazionale delle produzioni lattiere per il periodo 1995-96.

Agli assessorati regionali dell'agricoltura
Alle province autonome di Trento e Bolzano
All'Assolatte
Alla Federlatte
Alla Lega delle cooperative
Alla Publilatte
All'Unalat
All'Azoolat

Premesso:

che il regolamento (CEE) n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte, ed in particolare l'art. 2 con il quale viene stabilito che il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte eccedenti le quote consegne o vendite dirette assegnate all'Italia;

che il regolamento (CEE) n. 536/93 fissa l'obbligo per gli acquirenti e, relativamente alle vendite dirette per i produttori, di inviare all'autorità competente le dichiarazioni da cui risultano i quantitativi commercializzati in ciascun periodo e che dette dichiarazioni, ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere inviate alle regioni ed all'AIMA;

che i decreti-legge n. 440 dell'8 agosto 1996 e successive reiterazioni e n. 463 del 6 settembre 1996 e successive reiterazioni, convertiti rispettivamente nelle leggi n. 649 del 23 dicembre 1996 e n. 642 del 20 dicembre 1996, stabiliscono che, a partire dal periodo 1995-96, la compensazione viene effettuata soltanto a livello nazionale a cura dell'AIMA, fissandone i criteri e le priorità;

che il versamento del prelievo e la restituzione delle somme trattenute dagli acquirenti avviene solo a seguito dell'espletamento della predetta compensazione da calcolarsi sulla base delle dichiarazioni pervenute all'AIMA dagli acquirenti, per le consegne di latte agli stessi effettuate dai produttori, per le vendite dirette;

che il decreto-legge del 23 ottobre 1996, n. 552, art. 3, comma 3, prevede l'obbligo di versamento degli acquirenti sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA;

che in data 25 settembre 1996, con circolare n. 657/Comm., l'AIMA ha pubblicato gli elenchi dei produttori da sottoporre a prelievo supplementare per eccedenze di commercializzazione nel periodo 1995-96;

che in data 25 ottobre 1996, con circolare n. 796/Comm., l'AIMA ha fissato le modalità operative per l'istruttoria, da parte degli assessorati per l'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle istanze di riesame dei provvedimenti di prelievo applicati;

che in data 23 dicembre 1996, con circolare n. 983/Comm., a seguito della predetta istruttoria, l'AIMA ha nuovamente pubblicato gli elenchi dei produttori da sottoporre a prelievo supplementare per eccedenze di commercializzazione nel periodo 1995-96,

tutto ciò premesso gli acquirenti di latte tenuti al versamento degli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare di cui agli elenchi diffusi con la citata circolare AIMA n. 983/Comm. del 23 dicembre 1996, dovranno comunicare all'AIMA, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare e corredato delle istruzioni per la compilazione, i dati riepilogativi dei versamenti effettuati.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il commissario di Governo: DE FABRITIIS

DISTINTA DELLE RICEVUTE DI VERSAMENTO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE

NOTE DI COMPILAZIONE

Per i dati da indicare nel modulo si fa riferimento ai valori riportati negli elenchi trasmessi in data 25 settembre '96 e 20 dicembre '96.

DATI RELATIVI ALL'ACQUIRENTE

Identificativo fiscale acquirente	Inserire la partita iva o il codice fiscale dell'acquirente.
Ragione sociale acquirente	Inserire la denominazione dell'acquirente.

DATI RELATIVI AL PRODUTTORE

Identificativo Fiscale	Inserire la partita iva o il codice fiscale del produttore
Denominazione Azienda	Inserire la denominazione del produttore.

N.B.: in caso di variazione di titolarità di azienda occorsa tra la prima e la seconda compensazione (es. successione ereditaria, vendita azienda, ...) nei due campi vanno indicati i dati del produttore titolare nella SECONDA compensazione.

DATI RELATIVI ALLA PRIMA COMPENSAZIONE (*25/9/96*)

Codice elenco/progressivo 1° compensazione	Inserire il codice elenco e il progressivo elenco relativi alla prima compensazione
Importo primo versamento	Inserire l'importo effettivamente versato
Estremi primo versamento	Inserire la data del versamento effettuato

N.B.: in caso di variazione di titolarità di azienda occorsa tra la prima e la seconda compensazione (es. successione ereditaria, vendita azienda, ...) nei tre campi vanno indicati i dati del produttore titolare nella PRIMA compensazione, l'eventuale importo e gli estremi del versamento in acconto da lui effettuato.

DATI RELATIVI ALLA SECONDA COMPENSAZIONE (*20/12/96*)

Codice elenco/progressivo 2° compensazione	Inserire il codice elenco e il progressivo elenco relativi alla seconda compensazione
Importo versato a conguaglio	Inserire l'importo del conguaglio versato, ovvero l'importo versato per la prima volta da parte dell'acquirente
Estremi versamento a conguaglio	Inserire la data del versamento di conguaglio

N.B.: in caso di variazione di titolarità di azienda occorsa tra la prima e la seconda compensazione (es. successione ereditaria, vendita azienda, ...) nei tre campi vanno indicati i dati del produttore titolare nella SECONDA compensazione, l'eventuale importo e gli estremi del conguaglio effettuato.

DATI RELATIVI ALLA DIFFERENZA TRA 1 E 2 COMPENSAZIONE

Importo da restituire da parte di AIMA	Inserire l'importo di cui si chiede la restituzione

97A1003

CIRCOLARE 3 febbraio 1997, n. 1103.

Compensazione nazionale delle produzioni lattiere per il periodo 1995-96.

Agli assessorati regionali dell'agricoltura
Alle province autonome di Trento e Bolzano
All'Assolatte
Alla Federlatte
Alla Lega delle cooperative
Alla Publilatte
All'Unalat
All'Azoolat

Premesso.

che in data 29 gennaio 1997, con circolare 1060/Comm., l'AIMA ha divulgato il modulo con il quale gli acquirenti di latte tenuti al versamento degli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare, di cui alla circolare AIMA n. 983/Comm. del 23 dicembre 1996, dovranno comunicare all'AIMA i dati riepilogativi dei versamenti effettuati;

che l'art. 7, comma 7, del decreto-legge del 31 gennaio 1997, n. 11, stabilisce la facoltà, per i succitati acquirenti, di versare entro il 31 gennaio 1997 il 25% del prelievo supplementare dovuto per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare la somma residua entro dieci giorni dalla presentazione della relazione della commissione governativa di indagine di cui all'art. 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 11 e comunque entro il 15 aprile,

tutto ciò premesso gli acquirenti di latte dovranno comunicare all'AIMA i versamenti effettuati, ancorché limitati al 25% del prelievo dovuto, utilizzando il modulo già diffuso con la citata circolare n. 1060, utilizzando a tal fine la colonna «importo versato a conguaglio».

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il commissario di Governo: DE FABRITIIS

97A1004

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 febbraio 1997, n. 20/T.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 90. Comunicazione al Ministero delle finanze concernente i beni immobili dello Stato o i diritti reali su detti immobili, utilizzati o detenuti, a qualunque titolo, anche per usi governativi, da tutte le amministrazioni dello Stato alla data del 1° gennaio 1997. Istruzioni.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo
A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)
Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

e, per conoscenza:

Al Ministero delle finanze - Gabinetto del Ministro - Ufficio del coordinamento legislativo - Segretariato generale

Com'è noto la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (supplemento ordinario n. 174 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994), all'art. 32, comma 6, disponeva, fra l'altro, che: «Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stabilite le relative modalità. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene».

A tale norma è stata data attuazione mediante il decreto del 30 giugno 1995 del Ministero delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 luglio 1995, n. 158.

Con circolare n. 199/T del 18 luglio 1995, diretta alle sezioni staccate demanio, agli uffici unici del territorio ed agli UU.TT.EE. e, per conoscenza, a tutte le pubbliche amministrazioni, sono state impartite le necessarie istruzioni in ordine agli adempimenti connessi alle comunicazioni di cui al sopra richiamato decreto ministeriale.

La recente legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (supplemento ordinario n. 233 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996), all'art. 3, comma 97, ha espressamente abrogato, fra l'altro, il sopra richiamato comma 6 dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

La medesima legge n. 662/1996, all'art. 3, dopo aver introdotto, dai commi 86 all'89, i fondi immobiliari prevedendo, in particolare, che in tali fondi vengano apportati beni immobili e diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato aventi valore

significativo, al successivo comma 90 ha stabilito che: «Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 89 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze è autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95».

In relazione alle disposizioni sopra richiamate ed, in particolare, per gli aspetti riguardanti l'attività di ricognizione di cui al citato comma 90 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 in questione, si rende necessario impartire le seguenti istruzioni riguardanti le modalità a cui tutte le amministrazioni dello Stato si atterranno per comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati indicati nel comma 89 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

1) *Oggetto della comunicazione.*

Occorre, innanzitutto, precisare che oggetto delle suddette comunicazioni sono i beni immobili dello Stato ovvero i diritti reali su detti immobili.

2) *Soggetti tenuti alla comunicazione.*

Soggetti tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria gli specifici dati indicati nel comma 89 dell'art. 3 in esame sono tutte le amministrazioni dello Stato che alla data del 1° gennaio 1997 utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili.

È esclusa dal suddetto obbligo di comunicazione l'Amministrazione della difesa in virtù dell'apposita disciplina legislativa di cui al comma 112 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 riguardante le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate.

3) *Modalità di presentazione della comunicazione.*

L'Amministrazione finanziaria sta provvedendo all'invio a tutte le amministrazioni dello Stato di un elenco contenente gli elementi, di cui è in possesso presso la propria banca dati, relativi ai beni immobili dello Stato utilizzati o detenuti, a qualunque titolo, anche per usi governativi dalle amministrazioni stesse.

A) Le amministrazioni dello Stato che avevano già provveduto a fornire all'Amministrazione finanziaria le comunicazioni ai sensi del sopra richiamato art. 32, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono confermare i dati contenuti negli elenchi ricevuti — mediante l'apposizione di una barra nell'apposita casella — provvedendo, altresì, ad integrare la descrizione di ciascuno dei beni in essi indicati con una sintetica relazione — da riportare nell'apposito quadro — sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante relativa a ciascun bene immobile.

Eventuali difformità o intervenuti cambiamenti dei dati riportati sugli elenchi relativi ai suddetti beni devono essere segnalati nello spazio appositamente predisposto per tali annotazioni.

B) Le amministrazioni dello Stato che non avevano provveduto a fornire all'Amministrazione finanziaria le comunicazioni ai sensi del sopra richiamato art. 32, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché quelle amministrazioni dello Stato che, pur avendo fornito le suddette comunicazioni, non avevano indicato nelle stesse beni immobili utilizzati o detenuti a qualunque titolo, anche per usi governativi, o la titolarità di diritti reali su detti immobili, devono comunicare, con riferimento ai suddetti beni, i dati indicati nel comma 89 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante compilazione del modulo allegato alla presente circolare, di cui va utilizzata copia fotostatica.

Sia gli elenchi di cui al punto *a)* sia i moduli di cui al punto *b)*, dopo essere stati sottoscritti dal compilatore e dal titolare dell'ufficio, devono essere inviati da ciascuna ammministrazione dello Stato, entro il termine, fissato dalla stessa legge n. 662/1996, del 1° marzo 1997, al seguente indirizzo:

Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, Direzione centrale del demanio - Via del Quirinale, 30 - 00187 Roma.

Al fine di garantire una efficace attività di coordinamento dei sopra indicati adempimenti, si ritiene opportuno che gli uffici periferici di ciascuna amministrazione dello Stato facciano confluire le suddette comunicazioni al competente ufficio centrale dell'amministrazione di appartenenza il quale provvede alla successiva trasmissione all'Amministrazione finanziaria, entro la suddetta data.

Sembra opportuno evidenziare, di nuovo, che il citato comma 90 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 in esame dispone che la mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. In tale caso il Ministro delle finanze è autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95 del citato art. 3.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per assicurare la massima divulgazione a tutte le amministrazioni dello Stato.

Il direttore generale
del dipartimento del territorio
VACCARI

ALLEGATO

SCHEDA DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI
AI SENSI DEL COMMA 89 - ART. 3 - LEGGE 23.12.96 N. 662

Direzione Centrale del Demanio via Del Quirinale, 30 - 00187 Roma -

PROVINCIA DI

INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO

Codice fiscale utilizzatore :

Denominazione o Ragione Sociale utilizzatore :

INFORMAZIONI RELATIVE AI BENI

Natura del Bene :

N° Scheda :

Denominazione del Bene :

Comune :

Indirizzo :

Descrizione :

Superficie coperta : **Superficie scoperta:**

....

Titolo di provenienza del bene :

Relazione sintetica sull 'attuale condizione del bene :

....

....

....

....

....

Conferma dell'utilizzo del bene (S/N) : **IL COMPILATORE** **IL TITOLARE DELL'UFFICIO**

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL COMMA 89, ART. 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

Nella scheda di raccolta vanno riportati i seguenti dati:

PROVINCIA in cui è ubicato il bene oggetto della scheda:

Informazioni relative al soggetto:

CODICE FISCALE E DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'UTILIZZATORE;

Informazioni relative al bene:

NATURA (Patrimonio, Demanio artistico-storico, Demanio marittimo, Demanio forestale, Demanio idrico, Demanio aeronautico, Demanio stradale) del bene;

NUMERO SCHEDA con cui il bene è individuato nei registri di Patrimonio o Demanio artistico-storico;

DENOMINAZIONE con cui è eventualmente conosciuto o identificato il bene;

COMUNE ed INDIRIZZO in cui è ubicato il bene;

DESCRIZIONE dell'utilizzo prevalente del bene;

SUPERFICI COPERTA e SCOPERTA del bene:

DESTINAZIONE URBANISTICA del bene;

TITOLO DI PROVENIENZA attraverso il quale il bene è stato acquisito nel patrimonio dello Stato;

RELAZIONE SINTETICA SULL'ATTUALE CONDIZIONE DEL BENE, circa lo stato di conservazione e manutenzione, lo stato di utilizzo di fatto e di diritto.

Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio - Via del Quirinale, 30 - 00187 ROMA

Al fine di garantire una efficace attività di coordinamento dei sopra indicati adempimenti, si ritiene opportuno che gli uffici periferici di ciascuna amministrazione dello Stato facciano confluire le suddette comunicazioni al competente ufficio centrale dell'amministrazione di appartenenza il quale provvede alla successiva trasmissione all'Amministrazione finanziaria, entro la suddetta data.

Sembra opportuno evidenziare, di nuovo, che il citato comma 90 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 in esame dispone che la mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. In tale caso il Ministro delle finanze è autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95 del citato art. 3.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per assicurare la massima divulgazione a tutte le amministrazioni dello Stato.

Il direttore generale: VACCARI

97A0983

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della ripubblicazione del testo del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante: «Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee», del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante: «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi» e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante: «Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione».

Per esigenze tecniche, la ripubblicazione del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, prevista in data odierna, in supplemento ordinario, è differita in data 10 marzo 1997.

97A0905

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 23 gennaio 1997 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 31 gennaio 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a ottantasette giorni con scadenza il 28 aprile 1997 è di L. 98,42, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 31 luglio 1997 è di L. 96,82 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 gennaio 1998 è di L. 93,90, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A1006

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 febbraio 1997

Dollaro USA	1635,79
ECU	1909,62
Marco tedesco	982,46
Franco francese	291,09
Lira sterlina	2666,17
Fiorino olandese	874,75
Franco belga	47,618
Peseta spagnola	11,605
Corona danese	257,48
Lira irlandese	2610,39
Dracma greca	6,262
Escudo portoghese	9,785
Dollaro canadese	1209,64
Yen giapponese	13,171
Franco svizzero	1136,28
Scellino austriaco	139,61
Corona norvegese	250,56
Corona svedese	219,64
Marco finlandese	331,20
Dollaro australiano	1245,33

97A1062

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Associazione italiana della Croce rossa di Roma ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1997 l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è stata autorizzata ad acquistare, dalle signore Cipollone Severina e Cipollone Laura, due unità immobiliari comunicanti di totali mq 160 siti in Roma, via Marche n. 17, al prezzo complessivo di L. 900.000.000, da destinare a sede di uffici del Comitato centrale dell'Associazione stessa.

97A0950

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1997 la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare — con beneficio d'inventario — l'eredità, disposta a favore della sezione di Trieste «Guido Manni», dalla signora Bianchi Jolanda Scandurra con testamento olografo pubblico per atto dott. Camillo Giordano, notaio in Trieste, n. di rep. 71670, consistente in un appartamento sito in Trieste, via Matteo Pertsh n. 9, del periziato valore di L. 153.120.000, nonché in beni mobili come da elenco inventari.

97A0951

Elenco dei presidi medico chirurgici registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dal 1° aprile 1996 al 31 dicembre 1996, pubblicato ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.2.1 del 18 aprile 1996

Presidio medico chirurgico FRONTLINE SPOT ON, numero di registrazione: 18071.

Società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., piazza Pio XI n. 1, Milano - codice fiscale 05995030151.

Officina di produzione Rhone Merieux Lione (Francia).

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.238.2 del 2 maggio 1996

Presidio medico chirurgico BUTOX 50, numero di registrazione: 18054.

Società Hoechst Veterinaria S.r.l., piazzale Turr n. 5, Milano - codice fiscale 11494040154.

Officina di produzione Distrivet - Unità prod. Chemin de Saint Gilles Beaucaire (Francia).

Estratto provvedimento di estensione di validità confezione e cambio officina - D.F. 800.5.51.3 del 3 maggio 1996

Presidio medico chirurgico EXSPOT, numero di registrazione: 17919.

Società Mallinckrodt Veterinary Ltd, Breakspear Road South Herefield, Uxbridge Middlesex, Gran Bretagna.

Officina di produzione Mallinckrodt Veterinary Operations Inc. USA.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.255.4 del 20 maggio 1996

Presidio medico chirurgico JODOGARG 75, numero di registrazione: 18030.

Società Gedis S.r.l., via Vezzolano, 15, Torino - codice fiscale 05135340015.

Officina di produzione Medisan, Torino - Pharmac Italia, Rozzano (Milano).

Estratto provvedimento di modifica di denominazione ed estensione di confezioni - D.F. 800.5.103.5 del 20 maggio 1996

Presidio medico chirurgico VAPE TECNO SCARAFAGGI E FORMICHE già denominato VAPE SCARAFAGGI E FORMICHE, numero di registrazione: 10747.

Società Guaber S.r.l., via P. Gobetti, 4, Funo di Argelato (Bologna) - codice fiscale 02827560729.

Officina di produzione L.C.S. - Repubblica di San Marino.

Estratto provvedimento di cambio di titolarità
D.F. 800.5.320-321.6 del 27 maggio 1996

Presidi medico chirurgici PESGUARD WBA F-8085 e PESGUARD FG, numeri di registrazione: 16295 e 17163.

Società Zobele industrie chimiche S.p.a., via Fersina, 4, Trento - codice fiscale 00121970222.

Estratto provvedimento di modifica di composizione, di denominazione ed estensione di confezioni - D.F. 800.5.105.7 del 12 giugno 1996

Presidio medico chirurgico «VAPE MAGIC E» già denominato «VAPE MAGIC 60 NOTTI E», numero di registrazione: 9045.

Società Guaber S.r.l., via P. Gobetti, 4, Funo di Argelato (Bologna) - codice fiscale 02827560729.

Officina di produzione L.C.S. - Repubblica di San Marino.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.251.8 del 12 giugno 1996

Presidio medico chirurgico DEFENCAT, numero di registrazione: 18067.

Società Virbac S.r.l., via dei Gracchi, 30, Milano - codice fiscale 06802290152.

Officina di produzione propria - Carros (Francia).

Estratto provvedimento di registrazione
F. 800.5.90.9 dell'11 giugno 1996

Presidio medico chirurgico MASTER AID DETERGENTE LIQUIDO DISINFETTANTE, numero di registrazione: 18050.

Società Pietrasanta Pharma S.r.l., via S. Francesco, 67, Viareggio - codice fiscale 01194030464.

Officina di produzione propria - Guamo (Lucca).

Estratto provvedimento di cambio di denominazione
D.F. 800.5.192.10 del 26 giugno 1996

Presidio medico chirurgico FORTECID MOSCHE già denominato TOXOL AM, numero di registrazione: 11066.

Società Arg Chemical S.n.c., via Rossini, 9/A, Stezzano (Bergamo) - codice fiscale 02301850166.

Officina di produzione L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (Venezia) - L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (Vicenza).

Estratto provvedimento di cambio di denominazione
D.F. 800.5.168.11 del 3 luglio 1996

Presidio medico chirurgico BAYGON MOSCHE E ZANZARE ES 2 già denominato BAYGON BLU W/B, numero di registrazione: 18040.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126, Milano - codice fiscale 05849130157.

Officina di produzione propria - Filago (Bergamo), Farmol Safca - Gorle (Bergamo), Pharmac Italia - Rozzano (Milano).

Estratto provvedimento di cambio di denominazione
D.F. 800.5.68.12 del 4 luglio 1996

Presidio medico chirurgico SPIRA POLVERE già denominato KILLING POLVERE (N), numero di registrazione: 16831.

Società Zobele industrie chimiche S.p.a., via Fersina, 4, Trento - codice fiscale 00121970222.

Officina di produzione Zobele industrie chimiche S.p.a. - Trento.

Estratto provvedimento di cambio di denominazione D.F. 800.5.149.13 del 4 luglio 1996

Presidio medico chirurgico SPIRA SPIRALETTE già denominato SPIRA SPIRALETTE SPIRALE ZANZARIFUGA, numero di registrazione: 11248.

Società Zobele industrie chimiche S.p.a., via Fersina, 4, Trento - codice fiscale 00121970222.

Officina di produzione Zobele industrie chimiche S.p.a. - Trento.

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.20.14 del 4 luglio 1996

Presidio medico chirurgico BAYGON BLU IB, numero di registrazione: 18085.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126, Milano - codice fiscale 05849130157.

Officina di produzione propria - Filago (Bergamo).

Estratto provvedimento di aggiornamento etichetta D.F. 800.5.100.15 del 4 luglio 1996

Presidio medico chirurgico VAPE SCARAFAGGI E FORMICHE, numero di registrazione: 10919.

Società Guaber S.r.l., via P. Gobetti, 4 - Funo di Argelato (Bologna) - codice fiscale 02827560729.

Officina di produzione L.C.S. - Repubblica di San Marino.

Estratto provvedimento di cambio di denominazione D.F. 800.5.92.16 del 5 luglio 1996

Presidio medico chirurgico NUOVO LYSOFORM BAGNO già denominato LYS B, numero di registrazione: 18049.

Società Unilever Italia S.p.a., via Nino Bonnet, 10, Milano - codice fiscale 00846710150.

Officina di produzione Emmegi P.P. S.p.a. - Trenzano (Brescia).

Estratto provvedimento di cambio di denominazione D.F. 800.5.235.17 del 15 luglio 1996

Presidio medico chirurgico LYS B già denominato LYSOFORM BAGNO, numero di registrazione: 17910.

Società Unilever Italia S.p.a., via Nino Bonnet, 10, Milano - codice fiscale 00846710150.

Officina di produzione propria - Casalpusterlengo (Milano).

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.8.18 del 15 luglio 1996

Presidio medico chirurgico SPIRA ESCA FORMICHE EXTRA, numero di registrazione: 18080.

Società Sara Lee/D.E. Italy S.p.a., viale Sarca, 223, Milano - codice fiscale 02527730283.

Officina di produzione Globol - GmbH di Neuburg/Donau (Germania).

Estratto provvedimento di estensione confezioni D.F. 800.5.696.19 del 18 luglio 1996

Presidio medico chirurgico BIOSAN UNO, numero di registrazione: 17503.

Società Biosan Products S.r.l., via Dante Alighieri, Agropoli (Salerno) - codice fiscale 02780550659.

Officina di produzione propria - Agropoli (Salerno).

Estratto provvedimento di cambio di denominazione e composizione D.F. 800.5.48.20 del 18 luglio 1996

Presidio medico chirurgico BIOMIST già denominato KENYA-SPRAY, numero di registrazione: 3726.

Società Copyr S.p.a., via dei Giovi, 6 - Cormano (Milano) - codice fiscale 00394920581.

Officina di produzione Tosvar - Pozzo d'Adda (Cremona).

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.723.21 del 18 luglio 1996

Presidio medico chirurgico AXSYM HIV-1/HIV-2, numero di registrazione: 18097.

Società Abbott Labs., North Chicago - Illinois - USA.

Officina di produzione Abbott Diagnostics Products - Germania.

Estratto provvedimento di cambio di titolarità D.F. 800.5.138.22 del 19 luglio 1996

Presidio medico chirurgico HBs MicroEIA kit, numero di registrazione: 17720.

Società Giuliana Cremascoli Chemical S.r.l., via Cassanese, 224, Segrate Milano - codice fiscale 02863420150.

Officina di produzione Medical Biological Service - Milano.

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.252.23 del 23 luglio 1996

Presidio medico chirurgico INDOREX SPRAY AMBIENTE, numero di registrazione: 18065.

Società Virbac S.r.l., via dei Gracchi, 30, Milano - codice fiscale 06802290152.

Officina di produzione Laboratoires Virbac - Carros (Francia).

Estratto provvedimento di cambio di denominazione e cambio di titolarità D.F. 800.5.388.24 del 23 luglio 1996

Presidio medico chirurgico JOHNSON'S PENATEN CREMA già denominato CREMA PENATEN, numero di registrazione: 6997.

Società Johnson & Johnson G.m.b.H., Kaiserswerther Str. 270, Dusserldof (Germania).

Officina di produzione Penaten GmgH - (Germania)

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.3.25 del 31 luglio 1996

Presidio medico chirurgico PL 951, numero di registrazione: 18076.

Società Palma Electronic S.r.l., via dell'Industria, 7, Villa Bartolomea (Verona) - codice fiscale 00874290232.

Officina di produzione propria - Villa Bartolomea (Verona).

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.14.26 del 31 luglio 1996

Presidio medico chirurgico PL 952, numero di registrazione: 18078.

Società Palma Electronic S.r.l., via dell'Industria, 7, Villa Bartolomea (Verona) - codice fiscale 00874290232.

Officina di produzione propria - Villa Bartolomea (Verona).

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.89.27 del 1° agosto 1996

Presidio medico chirurgico BAYOFLY POUR-ON, numero di registrazione: 18051.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126, Milano - codice fiscale 05849130157.

Officina di produzione KVP - Pharma und Veterinar - Germania.

Estratto provvedimento di cambio ragione sociale D.F. 800.5.322.28 del 1° agosto 1996

Presidio medico chirurgico DEOFORM, numero di registrazione: 8069.

Società Madel S.r.l., via E. Torricelli, 3, Cotignola (Ravenna) - codice fiscale 01155210394.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di modifica stampati
D.F. 800.5.718.29 del 2 agosto 1996

Presidio medico chirurgico STERILSAN K, numero di registrazione: 14630.

Società Kloral S.n.c., via del Lavoro, 50, Arconate (Milano) - codice fiscale 00688140151.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.13.30 del 2 agosto 1996

Presidio medico chirurgico NEXIS LIQUIDO, numero di registrazione: 18077.

Società Palma Electronic S.r.l., via dell'Industria, 7, Villa Bartoloma (Verona) - codice fiscale 00874290232.

Officina di produzione Zobele industrie chimiche S.p.a. - Trento.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.717.31 del 2 agosto 1996

Presidio medico chirurgico STERIS 20, numero di registrazione: 18093.

Società Steris Corporation, Mentor - Ohio - USA.

Officina di produzione Steris Corporation - USA.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.713.32 del 2 agosto 1996

Presidio medico chirurgico HBsAg Marker SD, numero di registrazione: 17821.

Società Sclavo Diagnostics S.r.l, via Fiorentina, 1, Siena - codice fiscale 01392620462.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.42.33 del 4 settembre 1996

Presidio medico chirurgico NEO-BIALCOL SOAP CON IRGASAN, numero di registrazione: 18096.

Società Zyma S.p.a., corso Italia, 13, Saronno (Varese) - codice fiscale 00687350124.

Officina di produzione Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano), Sa.Fo.Sa. - Paderno Dugnano (Milano).

Estratto provvedimento di cambio di denominazione
D.F. 800.5.617.34 del 4 settembre 1996

Presidio medico chirurgico BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE ES 2 già denominato BAYGON SF AE, numero di registrazione: 17649.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126, Milano - codice fiscale 05849130157.

Officina di produzione Bayer S.p.a. - Filago (Bergamo), Farmol Safca - Gorle (Bergamo), Pharmac Italia - Rozzano (Milano).

Estratto provvedimento di modifica di composizione
adeguamento etichetta - estensione confezioni
D.F. 800.5.513.35 del 5 settembre 1996

Presidio medico chirurgico BAYGON MEB N, numero di registrazione: 12137.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126, Milano - codice fiscale 05849130157.

Officina di produzione propria - Filago (Bergamo).

Estratto provvedimento di modifica di composizione
adeguamento etichetta - estensione confezioni
D.F. 800.5.413.36 del 5 settembre 1996

Presidio medico chirurgico BAYGON SP Fr, numero di registrazione: 9886.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126, Milano - codice fiscale 05849130157.

Officina di produzione propria - Filago (Bergamo).

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.43.37 del 5 settembre 1996

Presidio medico chirurgico NEO BIALCOL GEL, numero di registrazione: 18094.

Società Zyma S.p.a., corso Italia, 13, Saronno (Varese) - codice fiscale 00687350124.

Officina di produzione Farmila Farmaceutici Milano S.r.l. - Milano.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.41.38 del 5 settembre 1996

Presidio medico chirurgico NEO BIALCOL, numero di registrazione: 18095.

Società Zyma S.p.a., corso Italia, 13, Saronno (Varese) - codice fiscale 00687350124.

Officina di produzione Sofar S.p.a. - Trezzano Rosa (Milano); Face Laboratori Farmaceutici S.r.l., Bolzaneto (Genova).

Estratto provvedimento di cambio formulazione
D.F. 800.5.840.39 del 5 settembre 1996

Presidio medico chirurgico ACCESS HIV 1, 2, numero di registrazione: 18009.

Società Sanofi Diagnostics Pasteur, Marnes, La Coquette (Francia).

Officina di produzione propria - Francia.

Estratto provvedimento di cambio di denominazione
D.F. 800.5.373.40 del 17 settembre 1996

Presidio medico chirurgico ESOSAN CASA già denominato ESOFORM SANACASA, numero di registrazione: 14155.

Società Esoform S.r.l., viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293.

Officina di produzione propria - Rovigo.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.291.41 del 23 settembre 1996

Presidio medico chirurgico REAC 801, numero di registrazione: 18059.

Società Sorin Biomedica Diagnostics S.p.a., corso Marconi, 20, Torino, codice fiscale 00298990029.

Officina di produzione Sorin Biomedica Diagnostics S.p.a. - Saluggia (Vicenza).

Estratto provvedimento di cambio di denominazione
D.F. 800.5.67.42 del 26 settembre 1996

Presidio medico chirurgico CONAD SPIRALI ANTIZANZARA già denominato SPIRALE ZANZARIFUGA BENGAL FORTE, numero di registrazione: 15109.

Società Zobele industrie chimiche S.p.a., viale Fersina, 4, Trento, codice fiscale 00121970222.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di estensione confezioni
D.F. 800.5.13.43 del 26 settembre 1996

Presidio medico chirurgico NEXIS LIQUIDO, numero di registrazione: 18077.

Società Palma Electronic S.r.l., via dell'Industria, 7 - Villa Bartolomea (Verona), codice fiscale 00874290232.

Officina di produzione Zobele industrie chimiche - Trento.

Estratto provvedimento di estensione confezioni
e aggiornamento stampati D.F. 800.5.253.44 del 27 settembre 1996

Presidio medico chirurgico CANFORA DELLA TIGRE, numero di registrazione: 16783.

Società Lincoln Italiana S.p.a., via Carpiano, 32, Melegnano (Milano), codice fiscale 00692030158.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.86.45 del 27 settembre 1996

Presidio medico chirurgico HYGIENIST PAVIMENTI PIASTRELLE, numero di registrazione: 18053.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126, Milano - Codice fiscale 05849130157.

Officina di produzione propria - Filago (Bergamo) - I.M.P. S.p.a., Altavilla Vicentina (Vicenza).

Estratto provvedimento di cambio di denominazione estensione di validità e metodiche di impiego
D.F. 800.5.484.46 del 27 settembre 1996

Presidio medico chirurgico COBAS CORE ANTI HIV 1/HIV 2 EIA DAGS già denominato COBAS CORE ANTI HIV 1/HIV 2 DAGS EIA ROCHE, numero di registrazione: 16636.

Società Hoffmann La Roche Ltd - Svizzera.

Officina di produzione: Hoffmann La Roche Ltd - Svizzera.

Estratto provvedimento di estensione di validità e metodiche di impiego
D.F. 800.5.485.47 del 27 settembre 1996

Presidio medico chirurgico COBAS CORE HBsAg II EIA, numero di registrazione: 17554.

Società Hoffmann La Roche Ltd - Svizzera.

Officina di produzione Hoffmann La Roche Ltd - Svizzera.

Estratto provvedimento di modifica di composizione e cambio officina
D.F. 800.5.88.48 del 30 settembre 1996

Presidio medico chirurgico BAYGON SPEZIAL, numero di registrazione: 8142.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - Milano - Codice fiscale 05849130157.

Officina di produzione propria - Filago (Bergamo).

Estratto provvedimento di variazione componente
D.F. 800.5.723.49 del 1° ottobre 1996

Presidio medico chirurgico AXSYM HIV-1/HIV-2, numero di registrazione: 18097.

Società Abbott LBS, North Chicago - Illinois - USA.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di cambio di denominazione e estensione confezioni - D.F. 800.5.16.50 del 1° ottobre 1996

Presidio medico chirurgico RATTICIDA M.P. DUE già denominato RATTICIDA M.P. polvere, numero di registrazione: 7318.

Società Medisan di Cardona dott.ssa Gabriella, via Reiss Romoli, 122 - Torino - Codice fiscale CRDGRL54P42L219R.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.25.51 del 4 ottobre 1996

Presidio medico chirurgico CANFORA PEARL TARME, numero di registrazione: 18072.

Società Re.Le.Vi. S.p.a., via Postumia, 1 - Rodigo (Mantova) - Codice fiscale 00513600205.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.23.52 del 4 ottobre 1996

Presidio medico chirurgico PEARL TARME, numero di registrazione: 18075.

Società Re.Le.Vi. S.p.a., via Postumia, 1 - Rodigo (Mantova) - Codice fiscale 00513600205.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.22.53 del 4 ottobre 1996

Presidio medico chirurgico PEARL TARME COMPRESSE, numero di registrazione: 18074.

Società Re.Le.Vi. S.p.a., via Postumia, 1 - Rodigo (Mantova) - Codice fiscale 00513600205.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.24.54 del 4 ottobre 1996

Presidio medico chirurgico PEARL TARME BUSTINE, numero di registrazione: 18073.

Società Re.Le.Vi. S.p.a., via Postumia, 1 - Rodigo (Mantova) - Codice fiscale 00513600205.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di cambio di titolarità
D.F. 800.5.1455/2108.55 del 7 ottobre 1996

Presidi medico chirurgici DURBSAN MICRO e REDALCY E. C., numeri di registrazione: 15451 e 13289.

Società Dowelanco Italia S.r.l., via Patroclo, 21 - Milano - Codice fiscale 09786350158.

Officine di produzione: I.C.F. di Cremona, Kenio di Roma, Tandoi di Roma, Leica di Forlì.

Estratto provvedimento di cambio di titolarità
D.F. 800.5.78/238.56 dell'8 ottobre 1996

Presidi medico chirurgici BUTOX 7,5 POUR ON - BUTOX 50, numeri di registrazione: 17796 e 18045.

Società Hoechst Roussel Vet S.r.l., P.le Turr, 5 - Milano - Codice fiscale 11494040154.

Officina di produzione Distrivet - Francia.

Estratto provvedimento di cambio di titolarità
D.F. 800.5.299.57 dell'8 ottobre 1996

Presidio medico chirurgico DEORSAN, numero di registrazione: 8649.

Società Drago S.p.a., via Provinciale Reggio, 63 - Lemizzone di Correggio (Reggio Emilia) - Codice fiscale 00382980357.

Officine di produzione propria - Correggio (Reggio Emilia), Diversey - Cremona.

Estratto provvedimento di estensione officina
D.F. 800.5.410.58 del 9 ottobre 1996

Presidio medico chirurgico BOLFO CUCCE, numero di registrazione: 17836.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - Milano - Codice fiscale 05849130157.

Officine di produzione: Bayer AG - Germania - KVP Kiel - Germania - Propria Filago (Bergamo) - Diachem S.p.a. - Albano S. Alessandro (Bergamo) - Diachem unità produttiva Sifa - Caravaggio (Bergamo).

Estratto provvedimento di cambio di denominazione e componente - D.F. 800.5.107.59 del 29 ottobre 1996

Presidio medico chirurgico IMx HIV-1/HIV-2 III PLUS già denominato IMx HIV-1/HIV-2 PLUS di terza generazione, numero di registrazione: 18021.

Società Abbott LBS - North Chicago - Illinois - USA.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di modifica stampati
D.F. 800.5.380.60 del 30 ottobre 1996

Presidio medico chirurgico TIRADE, numero di registrazione: 16447.

Società Cyanamid Italia S.p.a., via Franco Gorgone - Catania - Codice fiscale 00130300874.

Officina di produzione Windmill Plastics LTD - England.

Estratto provvedimento di cambio di denominazione D.F. 800.5.99.61 del 28 ottobre 1996

Presidio medico chirurgico VAPE TAN ANTIPUNTURA già denominato VAPE TAN (insettifugo liquido), numero di registrazione: 8413.

Società Guaber S.r.l., via P. Gobetti, 4 - Funo di Argelato (Bologna) - Codice fiscale 02827560729.

Officina di produzione L.C.S. - Repubblica di San Marino.

Estratto provvedimento di cambio di titolarità, di denominazione e composizione - D.F. 800.5.104.62 del 28 ottobre 1996

Presidio medico chirurgico KITTER MOSCHE E ZANZARE già denominato FIOREX, numero di registrazione: 6889.

Società Laboratorio chimico farmaceutico Sammarinese L.C.S., strada del Marano - Faetano - Repubblica di San Marino.

Officina di produzione Laboratorio chimico farmaceutico Sammarinese - Repubblica di San Marino.

Estratto provvedimento di cambio di titolarità, di denominazione e composizione - D.F. 800.5.98.102.63 del 28 ottobre 1996

Presidi medico chirurgici GREY INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE già denominato VAPE MOSCHE E ZANZARE SPRAY e GREY INSETTICIDA SCARAFAGGI E FORMICHE già denominato INSETTICIDA GREY SPECIALE PER SCARAFAGGI, numeri di registrazione: 4404 e 8631.

Società Laboratorio chimico farmaceutico Sammarinese L.C.S., strada del Marano, 95 - Faetano - Repubblica di San Marino.

Officina di produzione L.C.S. - Repubblica di San Marino.

Estratto provvedimento di cambio di titolarità e denominazione D.F. 800.5.824.64 del 31 ottobre 1996

Presidio medico chirurgico ECTAZ già denominato TAKTIC, numero di registrazione: 12000.

Società Hoechst Roussel Vet S.r.l., p.le Tuerr, 5 - Milano - Codice fiscale 11494040154.

Officina di produzione Knoll Pharmaceuticals - England.

Estratto provvedimento di cambio di titolarità D.F. 800.5.780.65 del 5 novembre 1996

Presidio medico chirurgico DASTY FORM, numero di registrazione: 17894.

Società Dasty Italia S.r.l., via Alpini, 9 - Bagnatica (Bergamo) - Codice fiscale 02268340169.

Officina di produzione propria - Pedrengo (Bergamo).

Estratto provvedimento di cambio di denominazione di officina e estensione confezioni - D.F. 800.5.320.66 del 5 novembre 1996

Presidio medico chirurgico BENGAL TUTTINSETTI già denominato PESGUARD WBAF-8085, numero di registrazione: 16295.

Società Zobele industrie chimiche, via Fersina, 4 - Trento - Codice fiscale 00121970222.

Officina di produzione Tosvar S.a.s., Pozzo d'Adda (Milano).

Estratto provvedimento di estensione confezioni e officina D.F. 800.5.289.67 del 6 novembre 1996

Presidio medico chirurgico MILTON, numero di registrazione: 3042.

Società Procter & Gamble Health and Beauty Care Ltd, Inghilterra.

Officina di produzione Procter & Gamble - Inghilterra, Integrasol - Inghilterra.

Estratto provvedimento di estensione confezioni e officina D.F. 800.5.1388.68 del 12 novembre 1996

Presidio medico chirurgico MALAKIM, numero di registrazione: 5375.

Società Colkim S.r.l., via Piemonte, 50 - Ozzano Emilia (Bologna) - Codice fiscale 00508841202.

Officina di produzione proprie di Ozzano Emilia (Bologna) e d'Orta di Pozzuoli (Napoli) Li.Fa. di Vigonovo (Venezia), Li.Fa. di Isola Vicentina (Vicenza).

Estratto provvedimento di estensione confezioni e officina D.F. 800.5.1399.69 del 12 novembre 1996

Presidio medico chirurgico CARBIN-50, numero di registrazione: 8661.

Società Colkim S.r.l., via Piemonte, 50 - Ozzano Emilia (Bologna) - Codice fiscale 00508841202.

Officina di produzione proprie di Ozzano Emilia (Bologna) e d'Orta di Pozzuoli (Napoli), Li.Fa. di Vigonovo (Venezia), Li.Fa. di Isola Vicentina (Vicenza).

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.11.70 del 13 novembre 1996

Presidio medico chirurgico FRISKIES LOZIONE ANTIPARASSITARIA PER CANI, numero di registrazione: 18087.

Società Alfamed Paris (France).

Officina di produzione proprie - Carros Cedex (Francia).

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.1.71 del 13 novembre 1996

Presidio medico chirurgico FRISKIES SCHIUMA ANTIPARASSITARIA PER CANI, numero di registrazione: 18070.

Società Alfamed Paris (France).

Officina di produzione proprie - Carros Cedex (Francia).

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.302.72 del 14 novembre 1996

Presidio medico chirurgico METADION, numero di registrazione: 18109.

Società Arg Chemical S.n.c., via Rossini, 9/a - Stezzano (Bergamo) - Codice fiscale 02301850166.

Officina di produzione Li.Fa. Vigonovo (Venezia), Li.Fa. di Isola Vicentina (Vicenza).

Estratto provvedimento di estensione officina D.F. 800.5.272.73 del 14 novembre 1996

Presidi medico chirurgici GERMICIDIN, SPORACID, SPOREX, SPOREXIN, SPORICIDIN, SPORICIDIN MANI, SPORICIDIN salvietta disinfettante e SPOROCIDIN SPRAY disinfettante, numeri di registrazione: 12441, 16079, 16078, 16164, 12916, 15993, 16080 e 15992.

Società International Medical Service S.r.l., via Laurentina km 26,500 - Pomezia (Roma) - Codice fiscale 07869740584.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di estensione confezioni D.F. 800.5.68.74 del 18 novembre 1996

Presidio medico chirurgico SPIRA POLVERE, numero di registrazione: 16831.

Società Zobele industrie chimiche S.p.a., via Farsina, 4 - Trento - Codice fiscale 00121970222.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.297.75 del 19 novembre 1996

Presidio medico chirurgico ALT P, numero di registrazione: 18110.

Società Faren industrie chimiche S.p.a., via Terni, 25 - Varedo (Milano) - Codice fiscale 049033430157.

Officina di produzione Cosmosol S.r.l., Mulazzano (Lodi).

Estratto provvedimento di cambio di titolarità e indicazioni D.F. 800.5.658.76 del 19 novembre 1996

Presidio medico chirurgico GENSEPTIC, numero di registrazione: 14360.

Società Berretti S.r.l., via C. Battisti, 78 - Arcore (Milano) - Codice fiscale 00102130101.

Officina di produzione Sidi Farma, Torre de' Picenardi (Cremona).

Estratto provvedimento di estensione officina e modifica indicazioni - D.F. 800.5.2880.77 del 26 novembre 1996

Presidio medico chirurgico IODOSTERIL, numero di registrazione: 15996.

Società International medical service S.r.l., via Laurentina km 26,500 - Pomezia (Roma) - Codice fiscale 07869740584.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di estensione officina D.F. 800.5.272.78 del 26 novembre 1996

Presidi medico chirurgici BLUESTERIL FERRI, SPOREXIN HD e SPORICIDIN HD, numeri di registrazione: 15927, 16075 e 16076.

Società International medical service S.r.l., via Laurentina km 26,500 - Pomezia (Roma) - Codice fiscale 07869740584.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di estensione di validità D.F. 800.5.716.79 del 2 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico ENZYGNOST HBsAg Monoclonale II, numero di registrazione: 17553.

Società Behringwerke Ag di Marburg/Lahn (Germania).

Officina di produzione Behringwerke Ag - Marburg/Lahn (Germania).

Estratto provvedimento di estensione confezioni D.F. 800.5.1108.80 2 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico D-FORM S, numero di registrazione: 11045.

Società Diversey S.p.a., Bagnolo Cremasco (Cremona) - Codice fiscale 00102760196.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di modifica di composizione D.F. 800.5.256.81 del 2 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico DOBAR, numero di registrazione: 13111.

Società Copyr S.p.a., Compagnia del Piretro, via dei Giovi, 6 - Cormano (Milano) - Codice fiscale 00394920581.

Officina di produzione Infa, Limbiate (Milano), Tosvar, Pozzo d'Adda (Cremona).

Estratto provvedimento di estensione officina D.F. 800.5.1203.84 del 14 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico TITMUS H202, numero di registrazione: 13515.

Società Ciba Vision Gmbh - Ascaffenburg (Germania).

Officina di produzione Ciba Visione Gmbh (Germania) laboratories H.Faure, 29 Route de la Californie - Francia.

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.274.86 del 6 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico MAXFORCE ESCA PER FORMICHE, numero di registrazione: 18111.

Società Hoechst Shering Agrevo Italia S.r.l., piazzale S. Turr, 5 - Milano - Codice fiscale 01590220065.

Officina di produzione Clorox Company Pearl (Jackson), Missisipi USA.

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.273.87 del 6 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico MAXFORCE ULTRA, numero di registrazione: 18112.

Società Hoechst Shering Agrevo Italia S.r.l., piazzale S. Turr, 5 - Milano - Codice fiscale 01590220065.

Officina di produzione Clorox Company Pearl (Jackson), Missisipi USA.

Estratto provvedimento di modifica di composizione e cambio officina D.F. 800.5.800.88 del 10 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI, numero di registrazione: 14727.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - Milano - Codice fiscale 05849130157.

Officina di produzione KVP - Kiel (Germania).

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.403.89 del 12 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico INSECTO PLUS, numero di registrazione: 18116.

Società Ital-Agro, via F. Juvarra, 10/A - Torino - Codice fiscale 00468170014.

Officina di produzione Ital-Agro, Grugliasco (Torino), Li.Fa. Vigonovo (Venezia).

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.722.90 del 12 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico PROMISE ZANZOUT STICK, numero di registrazione: 18098.

Società Sidi Farma S.r.l., via Cavagnari, 8 - Cremona - Codice fiscale 00861820199.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.91.91 del 12 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico OTTOCID, numero di registrazione: 18114.

Società Ottolenghi & C. S.r.l., via Cuneo, 5 - Trofarello (Torino) - Codice fiscale 04725270013.

Officina di produzione Cosmosol S.r.l., Mulazzano (Torino).

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.7.92 del 12 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico SPIRA ESCA SCARAFAGGI, numero di registrazione: 18084.

Società Sara Lee/D.E. Italy S.p.a., viale Sarca, 223 Milano - Codice fiscale 02527730283.

Officina di produzione Jeyes Deutschland Gmbh (Germania).

Estratto provvedimento di estratto di registrazione D.F. 800.5.2087.93 del 13 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico HEPANOSTIKA HBsAg UNI-FORM II, numero di registrazione: 17562.

Società Organon Teknika B.V., Boxtel - Olanda.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.381.94 del 13 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico COBAS CORE ANTI-HCV EIA, numero di registrazione: 18113.

Società F. Hoffmann La Roche Ltd, Basilea - Svizzera.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di registrazione D.F. 800.5.315.95 del 17 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico AxSYM HCV, numero di registrazione: 18117.

Società Abbott Labs, Norht Chicago - Illinois - USA.

Officina di produzione Abbott Diagnostic Products GmbH - Germania.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.303.96 del 19 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico DIFENAXARIL, numero di registrazione: 18115.

Società Arg Chemical S.n.c., via Rossini, 9/A - Stezzano (Bergamo) - Codice fiscale 02301850166.

Officina di produzione Gamma International di Rodigo (Mantova), Li.Fa. di Vigonovo (Venezia).

Estratto provvedimento di cambio di titolarità
D.F. 800.5.2273.97 del 19 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico CRISTIAN'S NEO D.B.Z., numero di registrazione: 15731.

Società Moro S.a.s. di De Bastiani Eliana e C., via Villa Clori, 40/B - Udine - Codice fiscale 01876850304.

Officina di produzione Nuova Tecnosol S.r.l., Assago (Milano).

Estratto provvedimento di estensione confezioni
D.F. 800.5.98 del 19 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico OVITROL, numero di registrazione: 17878.

Società Sandoz Speciality Pest Contro, Camberley Surrey - GU15 3EY England.

Officina di produzione CCL Industries Limited, England.

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.4.99 del 20 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico RACUMIN SD MONODOSE, numero di registrazione: 18086.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - Milano - Codice fiscale 05849130157.

Officina di produzione Zeneca Agrochemicals - Gran Bretagna.

Estratto provvedimento di cambio di titolarità
D.F. 800.5.1501.100 del 20 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico MEDIKER A.P., numero di registrazione: 11247.

Società laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l., via Cavour, 70 - Mede (Pavia) - Codice fiscale 01108720598.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di cambio titolarietà
D.F. 800.5.1547-1566.101 del 20 dicembre 1996

Presidi medico chirurgici CLEAN S e RINS S, numeri di registrazione: 11401 e 11397.

Società Opto Kontact S.r.l., via Roma, 16 - Briga Novarese (Novara) - Codice fiscale 02937010151.

Officina di produzione Esoform S.r.l.

Estratto provvedimento di cambio officina
D.F. 800.5.864.867.863.865.3615.102 del 23 dicembre 1996

Presidi medico chirurgici: INSETTICIDA SPAM PER ANIMALI, FROSK INSETTICIDA SPRAY, INSETTICIDA SPAM SUPER, INSETTICIDA SPAM PIANTE E FIORI, INSETTICIDA SPAM MAX SPRAY, numeri di registrazione: 6711, 10137, 5412, 6577 e 7517.

Società Sara Lee/D.E. Italy S.p.a., viale Sarca, 223 - Milano - Codice fiscale 02527730283.

Officina di produzione Tosvar S.a.s., Pozzo d'Adda (Milano).

Estratto provvedimento di estensione officina
D.F. 800.5.1343-2300.103 del 23 dicembre 1996

Presidi medico chirurgici FADION e PHARMAFORM T.S.C., numeri di registrazione: 8327 e 17428.

Società Pharma Trade Company, S.r.l., via Cimabue, 6 - Cormano (Milano) - Codice fiscale 06435710154.

Officina di produzione Germo S.p.a., Cormano (Milano), Sidi Farma, Torre de' Picenardi (Cremona).

Estratto provvedimento di registrazione
D.F. 800.5.247.104 del 23 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico SPIRA CONCENTRAZIONE ZANZARE, numero di registrazione: 18119.

Società Sara Lee/D.E. Italy S.p.a., viale Sarca, 223 - Milano - Codice fiscale 02527730283.

Officina di produzione Tosvar S.a.s., Pozzo d'Adda.

Estratto provvedimento di cambio officina
D.F. 800.5.2339.105 del 23 dicembre 1996

Società Fabbrica Mobiliol G. Martinelli S.n.c., via Aurelia Nord, 62/58 - Viareggio (Lucca) - Codice fiscale 00136810462, numero di registrazione 16764.

Officina di produzione propria.

Atti autorizzativi di modifica indicazioni con limitazione nell'utilizzo esclusivamente su cute integra

Atto autorizzativo del 24 settembre 1996

Presidi medico chirurgici ESAN SOLUZIONE, IDROFEN, T 21, CEDRIL CONCENTRATO, numeri di registrazione: 13919, 15719, 14303 e 13497.

Società M.C. S.r.l., s.s. 106 - Portignola (Reggio Calabria).

Atto autorizzativo del 24 settembre 1996

Presidio medico chirurgico NO-ALCOOL, numero di registrazione: 8888.

Società A. Sella S.r.l., via Vicenza, 2 - Schio (Vicenza).

Estratto provvedimento di modifica stampati
D.F. 800.5.301.82 del 4 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico KILTIX, numero di registrazione: 17801.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - Milano - Codice fiscale 05849130157.

Officina di produzione KVP-KIEL (Germania), Bayer Ag - Leverkusen (Germania).

Estratto provvedimento di modifica stampati
D.F. 800.5.175.83 del 4 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico RAID SCARAFAGGI E FORMICHE, numero di registrazione: 5109.

Società Johnson Wax S.p.a., piazzale M.M. Burke, 3 - Arese (Milano) - Codice fiscale 00801980152.

Officina di produzione Europlant B.V. - Olanda.

Estratto provvedimento di modifica componenti
D.F. 800.5.133.85 del 5 dicembre 1996

Presidio medico chirurgico CHIRON RIBA HCV STRIP IMMUNOBLOT ASSAY (SIA) 3.0, numero di registrazione: 17725.

Società Chiron Corporation, Emeryville, CA - USA.

Officina di produzione propria.

Estratto provvedimento di cambio officina
D.F. 800.5.2299-1345.106 del 23 dicembre 1996

Presidi medico chirurgici SEPTALDEIDE e PHARMA SOAP MEDICAL, numeri di registrazione: 16576 e 17106.

Società Pharma Trade Company S.r.l., via Cimabue, 6 - Cormano (Milano) - Codice fiscale 06435710154.

Officina di produzione Germo S.p.a. - Cormano (Milano), Sidi Farma - Torre de' Picenardi (Cremona).

97A0755

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte indirette dovute dalla ditta Panni Pierangelo, in Potenza

Con decreto 6 dicembre 1996, la riscossione del carico tributario di L. 215.245.847, dovuto dalla ditta Panni Pierangelo, con sede in Potenza, è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Basilicata - sezione staccata di Potenza, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. In via cautelare, il concessionario, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

97A0949

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21971 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 9 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata:

S.p.a. Onama unità mensa c/o Elicotteri meridionali, con sede in Milano e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, di cui 4 part-time da 20 a 9 ore medie settimanali e 1 part-time da 30 a 13,5 ore medie settimanali su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unità mensa c/o Elicotteri meridionali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21969 del 17 gennaio 1997, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O. - Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Latina e unità di Latina, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22 ore medie settimanali per 74 unità su un organico complessivo di 89 unità, per il periodo dal 14 giugno 1995 al 13 giugno 1996.

Con decreto ministeriale n. 21970 del 17 gennaio 1997, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autocentri Balduina, con sede in Roma e unità della sede legale amministrativa e delle filiali di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 34 ore medie settimanali nei confronti di 153 unità, di cui 1 part-time da 20 a 17 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 153 unità, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale n. 21972 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano e unità di Francavilla Fontana (Brindisi), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,5 ore settimanali a 28,12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 77 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21973 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unità mensa c/o Elicotteri meridionali, con sede in Milano e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, di cui 4 part-time da 20 a 9 ore medie settimanali e 1 part-time da 30 a 13,5 ore medie settimanali su un organico complessivo di 21 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14230 del 23 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unità mensa c/o Elicotteri meridionali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21974 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Certosa, con sede in Rende (Cosenza) e unità di Polia (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 14 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29,90 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Certosa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21975 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABC Sopren, con sede in Monselice (Padova) e unità di Monselice (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 36 unità, su un organico complessivo di 37 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABC Sopren, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21976 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Graphicolor, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Graphicolor, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21977 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Metal Pontina, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 11 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Metal Pontina, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21978 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata:

S.p.a. Onama unità mensa c/o Elicotteri meridionali, con sede in Milano e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, di cui 5 part-time da 20 a 9 ore medie settimanali e 1 part-time da 30 a 13,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 19 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unità mensa c/o Elicotteri meridionali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21979 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unità mensa c/o Rotostar, con sede in Milano e unità di Ceprano (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, di cui 2 part-time da 20 a 14 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 4 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14231 del 23 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unità mensa c/o Rotostar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21980 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 9 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata:

S.p.a. Onama unità mensa c/o Rotostar, con sede in Milano e unità di Ceprano (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, di cui 2 part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 4 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unità mensa c/o Rotostar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21981 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti

alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini Nord c/o Fiat Avio di Torino, con sede in Milano e unità di mensa c/o Fiat Avio di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 45 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord c/o Fiat Avio di Torino, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21982 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Sidermeccanica, con sede in Torrecuso (Benevento) e unità di Torrecuso (Benevento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21983 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 25 febbraio 1996 al 21 agosto 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Pravisani con sede in Udine e unità di Sequals (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pravisani, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21984 del 17 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 5 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Fonti San Michele Amynvals, con sede in Torino e unità di Vaie (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonti San Michele Amynvals, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

97A0840

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Notizia della scadenza del Consiglio consultivo degli utenti ed invito alle associazioni rappresentative di utenti radiotelevisivi a presentare designazioni.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del proprio decreto 18 marzo 1994, recante il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sul sistema radiotelevisivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 1994;

Rilevato che il 21 aprile 1997 andrà a scadere il Consiglio consultivo degli utenti attualmente in carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio, secondo le disposizioni del richiamato decreto 18 marzo 1994;

Ai fini delle conseguenti valutazioni e determinazioni di propria competenza;

Dà notizia di quanto sopra ed invita le singole associazioni rappresentative di utenti radiotelevisivi a proporre una terna di persone di qualificata competenza ed esperienza in relazione alle diverse realtà su cui incide il mezzo radiotelevisivo.

Possono essere effettuate designazioni congiunte tra più associazioni.

Le designazioni dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1997

Il garante: CASAVOLA

97A0958

PROVINCIA DI ANCONA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ancona

Il consiglio provinciale, con deliberazione n. 221 del 26 novembre 1996 (VC.C.R.M. n. 24463 del 20 dicembre 1996), ha approvato la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Ancona, limitatamente alla previsione nella zona della destinazione d'uso U4/17 — attrezzature sportive — e relativa alla realizzazione di atrio della palestra comunale di via Ragnini dello stesso comune e di rilasciare il nulla osta alla concessione edilizia in deroga, ai sensi degli articoli 3 e 68 della legge regionale n. 34/1992, conformemente ai pareri, allegato n. 1 e allegato n. 2 alla deliberazione stessa, quali parti integranti e sostanziali.

97A0962

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali concernente: «Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1996, per le patate destinate alla trasformazione industriale». (Disciplinare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1997).

Nel disciplinare citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 53, seconda colonna, alla fine del «PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PATATA 1996» che termina con la lettera *b)*, deve intendersi pubblicata, senza soluzione di continuità, la seguente parte:

«*c)* la somma di L. 5/kg per la gestione delle attività di ricerca e di produzione di varietà specifiche per l'industria di trasformazione.

Analogamente a quanto previsto al precedente punto 1) le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, presenteranno all'esame dell'A.I.M.A. un programma operativo congiunto.

3) Al fondo di cui all'art. 4 dell'accordo interprofessionale:

a) la somma di L. 3/kg al fine di favorire la costituzione del fondo stesso. Per la definizione ed il controllo dei programmi strategici di cui all'art. 1, punto 3, del disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale per la compagna 1996 sarà prevista la partecipazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che avrà altresì il compito di valutare nel suo complesso la corretta attuazione dell'accordo. Tale fondo che si avvarrà di un versamento di pari importo sia dalla parte agricola che di quella industriale, sarà finalizzato, prioritariamente, alla realizzazione di un progetto di comunicazione promozionale ai fini dell'educazione alimentare e dell'orientamento dei consumi dei prodotti derivati dall'accordo.

Detto progetto sarà elaborato congiuntamente dall'interprofessione del comparto e verrà presentato alla valutazione dell'A.I.M.A.».

97A0913

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11